

## REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE DI INNEXTA

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2024)

### SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	Pag. 2
Art. 2	Unità organizzative coinvolte	Pag. 2
Art. 3	Principi	Pag. 2
Art. 4	Il Responsabile Unico del progetto	Pag. 3
Art. 5	La programmazione delle procedure di acquisizione	Pag. 4
Art. 6	Gli strumenti di acquisto messi a disposizione di INNEXTA	Pag. 4
Art. 7	Procedure per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie europee	Pag. 5
Art. 8	Rotazione degli affidamenti e degli inviti	Pag. 7
Art. 9	Indagini di mercato	Pag. 9
Art. 10	I controlli sui fornitori selezionati	Pag. 10
Art. 11	La Commissione giudicatrice	Pag. 11
Art. 12	Procedure per l'affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori alle soglie europee	Pag. 11
Art. 13	Il Direttore dell'esecuzione del Contratto	Pag. 12
Art. 14	L'esecuzione delle prestazioni, l'attestazione di regolare esecuzione ed i pagamenti	Pag. 12
Art. 15	Imposta di bollo	Pag. 13
Art. 16	Modalità di approvazione e integrazione	Pag. 13
Art. 17	Norme di rinvio	Pag. 13



## 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e regole applicate da Innexa S.c.r.l. (di seguito, anche solo “**Innexa**” o “la **Società**”) per l’affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie europee (cc.dd. “contratti sotto soglia”), di cui al libro II “dell'appalto” parte I “dei contratti di importo inferiore alle soglie europee” del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (infra anche solo “Codice”).
2. Il Regolamento si applica all’acquisto di servizi e forniture ad eccezione degli incarichi professionali, ove disciplinati dal “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni ad INNEXTA”, salvo quanto previsto specificamente negli articoli che seguono.
3. Agli appalti esclusi nei settori ordinari, come definiti dall’art. 56 del Codice, si applicano unicamente gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 15 del Regolamento.
4. Nel caso in cui, con riferimento ai contratti oggetto del presente Regolamento, sia riscontrato, tramite una valutazione caso per caso, un interesse transfrontaliero certo, saranno utilizzate le procedure ordinarie di cui all’art. 13 del Presente Regolamento. Tra i criteri oggettivi con cui valutare tale caratteristica del contratto Innexa tiene conto dell'importo dell'appalto, e, in particolare, se consistente o vicino alla soglia, ma anche delle caratteristiche tecniche dei servizi o dei prodotti in oggetto dell'acquisto (cfr. parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato).
5. Il presente Regolamento disciplina la fase di acquisizione dei servizi e delle forniture. Per le ulteriori fasi non regolate dal presente documento si rimanda al codice civile, al D.lgs. n. 36 del 2023 e, in generale, alla normativa vigente.
6. Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato in caso di modifica delle disposizioni normative nazionali o regionali citate nell’ambito del presente Regolamento.
7. Formano parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in osservanza della legge n. 190/2012 nel testo vigente, le disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Comportamento ex D.lgs. 231/01, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia da Innexa.

## 2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

1. Le Unità Organizzative specificamente coinvolte nelle procedure oggetto del presente Regolamento sono gli Uffici richiedenti gli acquisti, l’Ufficio Acquisti, l’Ufficio Amministrazione e Finanza.

## 3. PRINCIPI

1. L’affidamento e l’esecuzione di forniture e servizi da parte di Innexa avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Codice e, in particolare:
  - principio del risultato: viene perseguito il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.



- principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  - principio dell'accesso al mercato: viene favorito l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
  - principi di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione e applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore, nonché gli altri principi di base dell'azione amministrativa.
2. Nessuna acquisizione di servizi o forniture può essere frazionata artificialmente, al fine di applicare una disciplina che, senza frazionamento, sarebbe stata da seguire ai sensi di legge o in base al presente Regolamento.
  3. Per ragioni tecniche, esigenze operative e/o gestionali, tutela delle piccole medie imprese (PMI), un appalto può essere ripartito in più lotti. In tale ipotesi, a ciascun lotto si applicherà la procedura che si sarebbe dovuta applicare considerando il valore complessivo dei lotti.
  4. Gli atti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e ss. del Codice<sup>1</sup> nella sezione "Società Trasparente". Gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche<sup>2</sup>.

#### 4. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale svolge i compiti di cui all'art. 114 del Codice, come meglio indicati negli allegati I.2 e II.14.
2. Il RUP viene nominato tra i propri dipendenti dotati dei requisiti professionali, in conformità all'allegato I.2<sup>3</sup> al Codice, tra il personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze.
3. Il RUP, avvalendosi anche di personale e strutture interne o esterne competenti, o di eventuali responsabili di fase nominati dalla stazione appaltante, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, nonché tutte le attività che siano comunque necessarie alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023 le nuove disposizioni in materia di trasparenza acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.lgs. 36/2023 "Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate". Ai fini dell'attuazione di tale adempimento l'ANAC dovrebbe individuare, con proprio provvedimento, le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione.

<sup>3</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5 "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice".



specificamente attribuite ad altri organi o soggetti.

4. Ferma restando l'unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dello stesso, in caso di nomina di responsabili di fase - ovvero di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento - le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
5. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e l'esecuzione e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

## 5. LA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

1. Innexa elabora a cadenza periodica un piano dei fabbisogni legato al programma di attività da svolgere al fine di procedere agli acquisti in modo efficiente ed efficace.
2. Le indicazioni dei fabbisogni vanno comunicate con congruo anticipo all'Ufficio Acquisti affinché possa gestire le esigenze di approvvigionamento in maniera aggregata e centralizzata.
3. Innexa adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro, ai sensi dell'art. 37 del codice. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
4. Innexa trasmette le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici<sup>4</sup>.
5. Il programma di cui ai precedenti punti viene redatto in coerenza con il bilancio preventivo o altri documenti di programmazione analoghi, approvato e adottato con delibera del CDA entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Eventuali aggiornamenti a detti Programmi vengono adottati con propri provvedimenti dal direttore, delegato per tale funzione dal CDA stesso.

## 6. GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DI INNEXTA

1. L'Azienda può utilizzare varie modalità, tra loro complementari, per procedere all'approvvigionamento dei beni/servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
  - le
  - l'autoproduzione attraverso i soggetti appartenenti al sistema camerale e operanti secondo il modello dell'in-house providing;
  - il ricorso al mercato, anche attraverso il ricorso a convenzioni CONSIP e ARIA (Agenzia Regionale Innovazione e Acquisti)<sup>5</sup>, al MePA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) e al NECA (Negozio

<sup>4</sup> Tale disposizione sarà applicata a decorrere dall'effettiva operatività della B.D.N.C.P., con le modalità e le tempistiche indicate da ANAC con propri provvedimenti. Nel periodo transitorio le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture sono trasmesse all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

<sup>5</sup> Le Convenzioni CONSIP e ARIA sono contratti ai quali i soggetti pubblici possono aderire aventi a oggetto beni e servizi prevalentemente di natura standardizzata.



elettronico centrale acquisti)<sup>6</sup>;

2. La scelta della più idonea tra le citate modalità per l'approvvigionamento è determinata dalle caratteristiche del bene/servizio, dalle prescrizioni della normativa, dalla valutazione complessiva di scelta del contraente, dalla qualità dei beni e dei servizi offerti attraverso le Centrali di Acquisto rispetto alle esigenze e dai prezzi praticati dagli operatori.
3. Le procedure di acquisizione di servizi e forniture svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti nel rispetto del principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al Titolo II, Parte II del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement<sup>7</sup>.
4. Per gli affidamenti diretti di contratti d'importo inferiore ad Euro 5.000,00 non sussiste l'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali.

## 7. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

1. Le procedure si distinguono a seconda dell’oggetto dell’acquisto e del diverso valore degli affidamenti, come segue:
  - 7.1. Le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente);
  - 7.2. Le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alle soglie europee.

È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 70 ss. del Codice, ferma restando in ogni caso l’osservanza del principio del risultato e del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990.

2. Innexa assicura il rispetto degli obblighi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ed utilizza piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo quanto indicato dall’art. 25 del Codice.

### **7.1. Le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente)**

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00 (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente), Innexa - ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del Codice - può procedere ad affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e anche senza ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato.

---

<sup>6</sup> Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) E IL NECA rappresentano canali di acquisto complementari alle Convenzioni CONSIP e ARIA dove i fornitori, per determinati categorie merceologiche, pubblicano delle offerte di beni e servizi immediatamente attivabili. Si tratta di acquisti di importo limitato, di tipo occasionale, salvo che tramite la piattaforma la Committente non decida di chiedere delle offerte personalizzate. Per accedere alle convenzioni Consip e ARIA l’Azienda è registrata al sito web [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) e a [www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/](http://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/).

<sup>7</sup> Nel periodo transitorio previsto dall’art. 225 del codice, in relazione all’attuazione delle norme di piena digitalizzazione ed interoperabilità dei sistemi da parte ANAC, le comunicazioni e gli scambi di informazioni per l’acquisizione di preventivi relativi ad affidamenti di importo pari o inferiore ad euro 20.000,00 sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (es. a mezzo PEC o e-mail)



2. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti negli elenchi o albi eventualmente istituiti da Innexa e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento.
3. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il RUP, ovvero il responsabile della fase di aggiudicazione ove nominato, può adottare qualsiasi modalità per un confronto con le condizioni economiche di mercato prevedibilmente ritraibili, quali esemplificativamente: richieste di preventivi, preventivi precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe, contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni, disamina delle condizioni proposte al pubblico da operatori del settore, risultati di procedure desumibili dalle pubblicazioni sui siti delle stazioni appaltanti, indagine informale effettuata sulla rete, confronto di listini e prezziari normalmente in uso per la categoria merceologica, indagine di mercato, ecc.
4. In caso di affidamento diretto non è richiesta agli operatori la garanzia provvisoria.
5. In casi debitamente motivati è facoltà di Innexa non richiedere la garanzia definitiva (es. prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione ecc.). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
6. In caso di affidamento diretto non si applica l'istituto giuridico dell'esclusione automatica dell'offerta anomala.
7. Nell'affidamento diretto l'aggiudicazione del contratto avviene senza una procedura di gara e la scelta dell'operatore è discrezionale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. La scelta viene motivata sulla base di valutazioni discrezionali che riguardino cumulativamente o alternativamente la qualità del prodotto, le condizioni di consegna, il prezzo o altre circostanze particolari in caso di forniture, le referenze, la qualità del servizio, la competenza specifica, le condizioni economiche, le modalità di prestazione o altre circostanze particolari in caso di servizi.
8. In base all'art. 17, comma 2 del Codice, per gli affidamenti diretti, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate tramite un unico atto, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti richiesti.
9. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00 è possibile procedere con un atto equivalente semplificato, quale una determina/decisione in formato tabellare, che individua gli elementi di cui all'articolo 17, comma 2 del "Codice"; il contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
10. Analogamente è possibile procedere con Ordinato, a prescindere dall'importo, nel caso di fruizione di quota di servizi e forniture affidati/aggiudicati, in precedenza, con contratto quadro o a consumo.

## **7.2. Le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alla soglia comunitaria**

1. Per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + IVA (o ad altra soglia definita dalla normativa vigente) ed inferiori alle soglie europee + IVA Innexa ricorre alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e), individuati sulla base di indagini di mercato finalizzate alla raccolta di



manifestazioni di interesse, ovvero tramite ricorso ad elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, Innexa utilizza indagini di mercato tramite richiesta di manifestazione di interesse o elenchi di operatori economici. Non utilizza il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato, a firma del Direttore, che deve riportare i seguenti elementi:
  - a. indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
  - b. caratteristiche di forniture o servizi da affidare;
  - c. importo massimo dell'affidamento;
  - d. procedura che si intende seguire;
  - e. motivazioni della scelta della procedura;
  - f. eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli inviti degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
  - g. criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - h. principali condizioni contrattuali;
4. In casi debitamente motivati è facoltà di Innexa non richiedere la garanzia definitiva (es. per prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione etc.). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. Per gli affidamenti di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.
6. La trasparenza delle procedure del presente articolo viene garantita secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice.

## 8. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

1. Circa l'applicazione del principio di rotazione, si richiama quanto espressamente prescritto dall'art. 49 del Codice.
2. Il principio di rotazione comporta, nel caso di ricorso a procedure sotto la soglia comunitaria, il divieto di affidamento e aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa:
  - a. ricompresa nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
  - b. appartenente alla medesima fascia economica di cui al comma 3.



3. Innexa individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

B.S.	FORNITURE DI BENI E SERVIZI
A	Da € 5.000 fino € 10.000
B	> € 10.000 fino a € 20.000
C	> € 20.000 fino a € 40.000
D	> € 40.000 fino a € 70.000
E	> € 70.000 fino a € 100.000
F	> € 100.000 fino a € 140.000
G	> € 140.000 fino alla soglia comunitaria

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.
5. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00.
6. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento ovvero l'affidamento diretto avvenga tramite procedura negoziata senza bando, nella quale non si operi alcuna limitazione alla partecipazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e sia pubblicizzata sulle piattaforme telematiche o sul profilo internet di Innexa, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (es. indagine di mercato e/o manifestazione di interesse).
7. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, agli ordini effettuati a valle di accordi quadro e/o contratti a consumo stipulati secondo le norme del Codice, salvo diversa previsione all'interno degli stessi. Qualora l'Ufficio Acquisti verificasse che più acquisti della medesima tipologia si ripetono nel tempo, solleciterà le unità organizzative per una miglior programmazione, al fine di stipulare accordi quadro e/o contratti a consumo.
8. Si può, inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa congrua motivazione, a fronte di:
- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140, comma 11, lett. d. del Codice;
  - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
- I richiamati requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro. In tal caso, inoltre, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente, deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
9. Ai fini di motivare la deroga nelle ipotesi summenzionate si deve altresì tener conto delle seguenti circostanze, che devono ricorrere cumulativamente:
- del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto



- rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- di particolari ed eccezionali ragioni per le quali il cambiamento del fornitore di beni, servizi determinerebbe difficoltà o complicazioni tecniche non proporzionate, ovvero maggiori costi in misura ingente e oggettivamente verificabile;
  - se l'affidamento riguardi servizi, in particolare di consulenza e di carattere professionale, che presuppongano una continuità rispetto a quelli inizialmente affidati e una particolare conoscenza dei presupposti sino a quel momento acquisita.

## 9. INDAGINI DI MERCATO<sup>8</sup>

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista per gli affidamenti di importo pari o superiori ad € 140.000,00 (o altra soglia definita dalla normativa vigente) qualora la selezione dei fornitori da invitare non avvenga tramite consultazione di elenchi di Fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o qualora gli iscritti al suddetto elenco siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. Innexa assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito Internet, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e assicurando il collegamento della stessa con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, tramite la piattaforma digitale. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre nell'avviso la stazione appaltante si può riservare la facoltà:
  - di procedere alla selezione dei soggetti sulla base di criteri oggettivi, nel caso le manifestazioni di interesse superino l'eventuale numero massimo di operatori da invitare previsto nella determina a contrarre;

<sup>8</sup> Le indagini di mercato sono attualmente disciplinate dall'art. 50, commi 2 e 3 del Codice e dall'allegato II.1. Tuttavia, secondo quanto disposto dallo stesso Codice "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."



- di integrare l'elenco degli operatori da invitare, nel caso, al contrario, non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.
- 6. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da Innexa, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Innexa deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 7. All'esito dell'indagine di mercato verranno invitati o selezionati i soggetti ritenuti più idonei. In generale, vige il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. In casi eccezionali, come quello in cui dovessero pervenire un numero abnorme di candidature, è ammesso il sorteggio; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
- 8. Quanto indicato al presente articolo, per quanto compatibile, è applicato anche in caso di affidamenti diretti.

#### 10. I CONTROLLI SUI FORNITORI SELEZIONATI

1. I fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, sono soggetti alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, idoneità professionale e capacità economico-finanziaria.
2. In particolare, Innexa verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del migliore offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e che sussistano i requisiti e le capacità richieste, secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice e del presente articolo.
3. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal singolo affidatario, la stazione appaltante effettuerà i controlli previo sorteggio periodico di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, che verranno definite con apposito provvedimento, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. La verifica dei requisiti speciali viene invece effettuata solo se richiesta.
4. Nelle procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000, i fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, saranno soggetti a tutti i controlli attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. In particolare:
  - dovrà essere acquisito il DGUE;
  - dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;
  - dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario dell'ANAC;
  - dovrà essere accertata l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'articolo 95 comma 2

del D.lgs. n. 36/2023

- dovrà essere appurata l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'operatore, tramite consultazione del registro imprese (visura camerale);
  - dovrà essere verificata l'eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023) le quali, ove esistenti, saranno oggetto di conseguente valutazione.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace salvo che, per motivate ragioni e nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice, se ne chieda l'esecuzione anticipata. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Con la stipula del contratto il fornitore accetta le condizioni generali di contratto di Innexa e aderisce al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 e al relativo Codice Etico e di Comportamento adottati da Innexa.

## 11. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di procedure diverse dall'affidamento diretto in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore, e/o rilevanza, e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione di Aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, e che su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. Innexa nomina dipendenti interni alla propria struttura aziendale, purché abbiano il necessario inquadramento ed esperti della materia interessata dall'appalto.
4. Innexa, in mancanza di adeguate professionalità, può altresì nominare componenti dipendenti di Camera di Commercio, di altri enti e società del sistema camerale, di altri enti pubblici e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.
5. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
6. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dal personale dell'Ufficio Acquisti e da eventuali responsabili di fase nominati.
7. Per la nomina dei componenti della Commissione si applica l'art. 93, comma 5 del d.lg. n. 36/2023.
8. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice.



## 12. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE EUROPEE

1. Per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee oltre IVA di cui all’art. 14 del Codice oppure per contratti nei quali si riscontri un interesse transfrontaliero certo si applicano le procedure aperte di cui agli artt. 70 ss. del Codice.
2. In caso di beni e servizi acquisiti per utilizzo al di fuori dei confini della UE in Paesi che non hanno sottoscritto gli accordi previsti nell’allegato 4 dell’accordo istitutivo del WTO (o OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio), che contiene anche l’AAP (Accordo sugli appalti pubblici) è possibile alternativamente:
  - a. o espletare una procedura sulla base delle regole europee degli appalti pubblici, coinvolgendo esclusivamente società europee che possano, in base alle normative del Paese destinatario, eseguire localmente quanto richiesto;
  - b. eseguire delle selezioni, coinvolgendo esclusivamente operatori a livello locale, in tal caso senza seguire le regole europee ma applicando solo i principi generali delle selezioni pubbliche.

## 13. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali – salvo le specifiche ipotesi di cui all’art. 114, comma 8 precisate dall’allegato II.14 al Codice - può svolgere le funzioni di Direttore dell’Esecuzione Del Contratto.
2. Qualora non ci sia tale coincidenza, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) viene nominato da Innexa, tra il personale esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il DEC, ove diverso dal RUP, viene indicato nel contratto con cui si formalizza l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al DEC sono affidate le funzioni indicate nel Codice, come meglio indicate negli allegati I.2 e II.14.

## 14. L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E I PAGAMENTI

1. L’esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ove sia nominato DEC un soggetto diverso dal Responsabile di progetto.
2. I termini dilatori di *stand still* sostanziale e processuale (18, commi 3 e 4 del Codice), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario Innexa può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
4. Per i contratti di cui al presente documento Innexa può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi.
5. Le fatture sono liquidate da Innexa con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine a seguito



della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come previsto dalla Procedura Ciclo Passivo.

6. Si applicano le disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

#### 15. IMPOSTA DI BOLLO

1. L'operatore economico affidatario è tenuto a versare al momento della sottoscrizione del contratto l'imposta di bollo come determinata dall'Allegato I.4 del Codice.
2. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice.

#### 16. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE

1. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, una volta approvato, è di immediata applicazione.
2. Ogni modifica e integrazione del Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### 17. NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non indicato dal Regolamento trovano applicazione, il Codice e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

